



*Castellammare del Golfo*



*Alcamo*



*Calatafimi Segesta*



*A.S.P. N. 9*

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55  
 COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
 ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI  
 INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI  
 (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 8 del mese di settembre, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala la Sala Giunta del Palazzo Comunale del Comune di Alcamo sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di Alcamo, rappresentata dal Sindaco, Avv. Domenico Surdi
- l'Amministrazione Comunale di Castellammare del Golfo, rappresentata dal Vice Sindaco, Sig. Giuseppe Maria Cruciata
- l'Amministrazione Comunale di Calatafimi Segesta, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Francesco Mario Fragale

**PREMESSO**

–che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;

–che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;

–che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;

–che con l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, il legislatore ha istituito la Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 e soggetto responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

- a) Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

- b) Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

–che a norma del comma 8 del medesimo art. 21 sopra richiamato, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

–che le superiori linee di indirizzo, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si affiancano alla linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;

–che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento”;

–che le predette Linee Guida:

indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.);

incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;

–che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha approvato, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del richiamato decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, il Piano regionale per la lotta alla povertà;

–che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate “*Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)*”, nell'ottica di integrare la programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e di agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;

–che con il D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato D. Lgs. 147/2017;

–che in data 14/05/2015 presso la sede del Comune di Alcamo, sono stati sottoscritti, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione PAC Infanzia II Riparto** e l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione PAC Anziani II Riparto** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

–che in data 14/05/2015 presso la sede del Comune di Alcamo, è stato sottoscritto, in conformità all'art.

34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione PAC Infanzia II Riparto** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale;

- che in data 04/04/2019 presso la sede del Comune di Alcamo, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018/2019 e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio - assistenziale;

- che in data 13/01/2020 presso la sede del Comune di Alcamo, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2019/2020 e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio - assistenziale;

–che in data 05/01/2021 nella seduta, in videoconferenza, del Comitato dei Sindaci è stato approvato l'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del “Piano Regionale per il contrasto alla povertà 2018/2020” annualità 2019;

–che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DM 26 settembre 2016, all'art. 4 dispone che le regioni assumono l'impegno di:

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);

– che la Regione siciliana, con l'art. 9, della legge del 9 maggio 2017, n. 8, così come modificato dall'art. 30 della legge dell'8 maggio 2018, n. 8, ha istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo “ideale” le cui fonti di finanziamento sono costituite da:

a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;

- b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
  - c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
  - d) risorse statali finalizzate;
  - e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
  - f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;
- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nelle Comunità alloggio;
  - che con DPCM del 21 novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;
  - che con circolare del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;
  - che con delibera di Giunta regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA – anno 2018;
  - che ai Comuni, a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
  - che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio- sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;
  - che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i già menzionati Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;
  - che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante:
    - un organismo politico-istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci**;
    - un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
    - un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato **Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale** e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;
  - che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l'adozione da parte del Comitato

dei Sindaci, nella seduta del 30/08/2021, del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 55 di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di Alcamo, con deliberazione consiliare n. 92 del 07/09/2021;
- l'Amministrazione Comunale di Castellammare del Golfo, con deliberazione consiliare n. 98 del 07/09/2021;
- l'Amministrazione Comunale di Calatafimi Segesta, con deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri di Consiglio Comunale n. 23 del 08/09/2021.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ***Art.1 - Recepimento della premessa***

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

### ***Art.2 - Finalità***

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi correlati sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citate e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

### ***Art.3 - Oggetto obiettivi e durata***

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), del "Fondo "Dopo di noi", del Fondo "Vita

Indipendente, del Fondo Famiglia, della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione è fra l'altro finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento;
- c) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione locale;
- e) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

In sede di rinnovo o di modifica i Comuni aderenti alla presente Convenzione potranno deliberare l'esercizio associato di ulteriori servizi e attività proprie di ciascun comune.

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della sottoscrizione della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione può esercitare la facoltà di recesso secondo le modalità contemplate nell'articolo 18 del presente articolato.

#### ***Art.4 - Compiti dei Comuni aderenti al distretto per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari***

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione i Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta aderenti, svolgono le seguenti funzioni:

- a) rafforzano l'Ufficio sociale/Segretariato sociale e professionale, quale presidio di prossimità, punto unico di interlocuzione dei cittadini per tutte problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie e dei loro componenti;
- b) censiscono i bisogni e le fragilità della propria Comunità, prende in carico e fornisce aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) individuano tra gli operatori dell'Ufficio sociale il *Case Manager* responsabile della persona presa in carico;
- d) predispongono d'intesa con l'ASP, territorialmente competente il progetto personalizzato ex art. 14 della legge 328 del 2000, artt. 21 e segg. del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 o previsto da altre disposizioni di legge;
- e) predispongono il progetto personalizzato "dote educativa" per i minori a rischio esclusione sociale delle periferie a rischio

- f) predispongono, sulla scorta del fabbisogno censito e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale dei fabbisogni censiti da inoltrare all'Ufficio Piano;
- g) smistano e/o segnalano le richieste di prestazioni ai servizi sociali all'Ufficio Piano;
- h) collaborano con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica, assicurando la partecipazione dell'Assistente sociale e dell'operatore dell'Ufficio sociale "*Case manager*" alle sedute dell'UVM/UVI riguardanti la persona che ha fatto richiesta;
- i) accedono con il *Case manager* alla cartella sociosanitaria e socio- assistenziale informatizzata della persona presa in carico per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati allo stesso;
- j) partecipano alle attività dell'Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.

### ***Art. 5. Compiti del Comune capofila***

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione è individuato, quale Comune capofila per la gestione associata dei servizi alla persona, il Comune di Alcamo.

Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona, dal PAL (Piano di Attuazione Locale), dal Piano per la Non Autosufficienza, dal "Dopo di Noi" e dagli altri programmi e progetti comuni, e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
- adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci, per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto;
- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, al PAL, al Piano per la Non Autosufficienza, ecc. in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
- rappresenta presso enti e amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non autosufficienza e degli altri interventi;
- adotta tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro, per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.
- controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati;
- relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste

dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.  
Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

#### ***Art.6 – Comitato dei Sindaci***

Il Comitato dei Sindaci è l'organo d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

La funzione di indirizzo in particolare viene esercitata tramite appositi atti che il Comitato adotta contenenti le direttive a cui l'Ufficio di piano deve attenersi per la redazione dei piani o programmi distrettuali.

La funzione di controllo viene esercitata tramite un sistema di monitoraggio annuale dello stato delle programmazioni oggetto di gestione associata, che dia contezza delle attività e le risorse finanziarie destinate, nonché dei risultati raggiunti.

Il Comitato dei Sindaci ha sede presso il Comune capofila.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Le competenze e il funzionamento sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 55 adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021.

#### ***Art. 7 – Ufficio di Piano***

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 30, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, deputata ad organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate sulla base della programmazione dei piani di zona.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila.

La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 55, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021.

Il funzionamento dell'ufficio è improntato al principio di piena autonomia gestionale dello stesso.

La dotazione organica dell'ufficio di Piano, nell'articolazione puntuale determinata nel disciplinare sopra citato, dovrà prevedere figure professionali e tecnico-professionali idonee alla gestione dell'ufficio rispondente almeno ai seguenti profili:

- dirigente o istruttore direttivo, cat. D titolare di posizione organizzativa, a cui affidare l'incarico di Responsabile dell'Ufficio;
- assistenti sociali, Cat. D;
- istruttore direttivo amministrativo, specialista della comunicazione istituzionale;
- istruttore amministrativo cat. C ;
- istruttore amministrativo/contabile cat. C ;
- psicologi Cat. D .

Al fine di costituire il fabbisogno strutturale dell'ufficio di Piano, ciascun Comune, compatibilmente



con le proprie esigenze organizzative e conformemente ai propri strumenti di programmazione, si impegna a distaccare proprio personale .

L'Ufficio di Piano potrà inoltre soddisfare le esigenze di fabbisogno del personale tramite i sistemi di reclutamento previsti dalla legge nonché tramite l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

#### ***Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano***

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i Dirigenti o titolari di posizioni organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso .

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano assolve principalmente a funzioni di direzione e coordinamento, a tal fine sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso e attua il necessario coordinamento sia interno, in seno all'ufficio di Piano, che esterno nel rapporto con i singoli comuni facenti parte del distretto.

La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

L'attività del responsabile va improntata a garantire il rispetto dei principi prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Esso in particolare è titolare delle attribuzioni specificate nel disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 55, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021, nonché di ogni altra eventuale competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

#### ***Art. 9 - Composizione dell'Ufficio di Piano***

La dotazione organica del Distretto è determinata nel disciplinare adottato dal Comitato dei sindaci il 30 agosto 2021 e viene modificata con deliberazione del Comitato dei Sindaci, in coerenza con gli strumenti di programmazione del Distretto e compatibilmente con le capacità assunzionali dei Comuni.

#### ***Art. 10 - Personale dell'Ufficio di Piano***

Il responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali. Lo stesso svolgerà la propria attività presso il Distretto di norma per almeno 24 ore la settimana.

Il personale con o senza distacco facente parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

### ***Art. 11 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano***

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

### ***Art. 12 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano***

Sono previsti sistemi di incentivazione del personale costituente l'Ufficio di Piano in ragione della particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio stesso.

Le modalità di riconoscimento e attivazione degli istituti premianti sono previsti nel disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 55, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021.

### ***Art. 13- Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale***

La Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, istituita dal Comitato dei Sindaci, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs 147/2017 costituisce la sede di consultazione per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere su tutte le progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati. che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.

La Rete si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (famiglia, minori e anziani; disabilità e non autosufficienza; povertà ed esclusione sociale, anche riguardo agli immigrati).

Essa è costituita da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

L'individuazione dei soggetti del terzo settore deve avvenire avendo cura di evitare conflitti di interesse e nel rispetto dei principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

La composizione e le competenze della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 55 adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021.

### ***Art.14 - Scambio di informazioni***

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione condivisa, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di

interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia delle diverse programmazioni, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

#### ***Art.15 - Impegno degli enti associati***

Ciascuno degli enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

#### ***Art. 16- Bilancio di Distretto***

Il Distretto è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle risorse proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

Ciascun Comune deve compartecipare alle spese del Distretto in proporzione alla popolazione residente nella misura percentuale definita dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021.

La gestione finanziaria del Distretto Comune si svolge sulla base del bilancio di Distretto approvato annualmente dal Comitato dei Sindaci.

Le spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione vanno rendicontate con apposito atto approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati.

Il disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio- sanitario n. 55 adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 30/08/2021, contiene le puntuali disposizioni finanziarie nel rispetto dei principi inderogabili di legge.

#### ***Art.17 - Controversie***

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

#### ***Art.18- Recesso***

Ciascuno degli enti della presente Convenzione può esercitare, prima della sua naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'approvazione di apposita deliberazione consiliare di cui dovrà darsi formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle programmazioni regionali e nazionali.

***Art.19 - Scioglimento della convenzione***

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene approvata la deliberazione. L'approvazione di ciascuna delibera di scioglimento dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata agli Enti rimanenti.

***Art.20 - Spese contrattuali***

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16-Tab. "B" allegata al d.p.r. 642/1972 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al d.p.r. 131 del 1986.

***Art.21 - Modifica e/o integrazione***

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con lo stesso procedimento seguito per la sua approvazione

***Art.22 - Rinvio***

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale

Il Sindaco del Comune di Alcamo

Il Vice Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo

Il Commissario Straordinario del Comune di Calatafimi Segesta

Per presa visione

Il Vice Direttore del Distretto Sanitario di Alcamo n. 55 ASP n. 9